
22_28_1_DDS_GEOL_2937_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 9 giugno 2022, n. 2937/SGEO - E55. (Estratto)

Acque minerali, termali e di sorgente. Articolo 6, comma 1, del Regolamento allegato al DPRReg. 21 aprile 2010, n. 079/Pres. Aggiornamento, in base agli indici ISTAT, degli importi dei canoni annui anticipati, biennio 6 maggio 2022 - 5 maggio 2024, e dei canoni annui posticipati, anni 2023 e 2024.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2010, n. 079/Pres. recante il "Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";
(omissis)

VISTO l'articolo 6, comma 1, del Regolamento, che stabilisce che gli importi dei canoni anticipati e dei canoni posticipati sono soggetti ad aggiornamento automatico biennale in relazione alle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT, disposto con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali;

VISTO l'articolo 7, commi 1 e 2, del Regolamento in tema di decorrenza di applicazione della misura dei canoni anticipati e dei canoni posticipati;

ILEVATO che il Regolamento, come previsto dall'articolo 10 del medesimo, risulta essere entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta sul BUR n. 18 di data 5 maggio 2010 e, quindi, con decorrenza 6 maggio 2010;

(omissis)

ATTESO che il coefficiente ISTAT di rivalutazione monetaria, riferito al periodo aprile 2020-aprile 2022, da applicare ai sensi delle precedenti due considerazioni, è risultato essere pari a 1,070;

(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento al biennio 6 maggio 2022 - 5 maggio 2024, i canoni annui anticipati da applicare per il permesso di ricerca e per la concessione di acque minerali, termali e di sorgente, sono rideterminati nei seguenti importi:

- euro 17,68 (diciassette/68) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie rilasciata come permesso di ricerca;

- euro 35,35 (trentacinque/35) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie rilasciata come concessione;

- euro 353,50 (trecentocinquantatre/50) come importo minimo per i permessi di ricerca;

- euro 706,99 (settecentosei/99) come importo minimo per le concessioni.

2. L'eventuale differenza tra l'annualità già versata e l'annualità dovuta negli importi di cui all'articolo 1, sarà oggetto di conguaglio con la prima annualità in scadenza successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. L'importo unitario da applicare come canone posticipato con riferimento agli anni 2023 e 2024 è rideeterminato in euro 1,18 (uno/18) per ogni mille litri o frazione di risorsa imbottigliata.

(omissis)

Trieste, 9 giugno 2022

FATTOR
